

Publicato il 16/07/2021

**N. 00184/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00290/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2021, proposto da

Caterina **Iiriti**, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

il Comune di Condofuri, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianclaudio Festa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

l'Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

1) della Determinazione n. 28 del 19/05/2021 avente ad oggetto: *Riscontro alle osservazioni prodotte in data 12/04/2021 con prot. n. 4907 ed emissione del provvedimento finale inerente l'avvio di procedimento ex art. 7 L. 241/90 prot. n. 4487 del 31.03.2021 finalizzato alla declaratoria di cessazione di ogni efficacia comunque connessa alla concessione demaniale n. 143/2007 rep. n. 185/2007 rilasciata dalla Regione Calabria per il periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2012 alla ditta IIRITI CATERINA.*

2) dell'ordine di sgombero dell'area e la sua restituzione in pristino stato al fine di consentirne la sua messa a bando con procedure ad evidenza pubblica;

3) del rigetto dell'istanza prot. n. 5088 del 15/04/2021 avente ad oggetto la “comunicazione di manifestazione di volontà ad aderire Legge n. 145 del 30.12.2018 art. 1 commi 682/683; Legge 17 luglio 2020 n. 77 art. 182 comma 2”;

4) della comunicazione di irricevibilità CIL prot. 2733 dell'01.03.2021 per riposizionamento cassette Impianto - Villaggio-Jammin con cui si dà atto che con Determinazione Area Tecnica e Territorio n. 28/2021 è stata disposta la declaratoria di cessazione della concessione n. 143/2007, per cui si archivia la presente e si invita a sgomberare l'area in questione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Condofuri, della Regione Calabria e dell'Agenzia del Demanio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021, tenuta con le modalità di cui all'art. 25 del d.l. n. 137/2020 (come convertito con legge n. 176/2020) e senza discussione orale, la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo;

Ritenuto che il ricorso appare *prima facie* fondato sotto il profilo della violazione dell'articolo 21 *nonies* della legge n. 241/90, con particolare riferimento al mancato rispetto del termine di 18 mesi ivi previsto (nella versione della richiamata disposizione applicabile *ratione temporis*) atteso che, con annotazione apposta in calce all'originaria concessione demaniale in data 10 aprile 2019, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Condofuri aveva disposto l'estensione della validità della concessione fino al 31 dicembre 2033;

Ritenuto altresì che, contrariamente a quanto assunto dall'amministrazione comunale e come già evidenziato dal decreto presidenziale n. 139 del 12 giugno 2021, la fattispecie in esame differisce, quanto ai presupposti fattuali, da quella oggetto del giudizio 181/2021 n.r.g. (ordinanza n. 101/2021), avendo il Comune già accolto, sin dal 10 aprile 2019, la richiesta di proroga fino al 2033 della concessione demaniale di cui è titolare la ricorrente e non avendo, di contro, ancora indetto la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo concessionario;

Ritenuto, altresì, che nel contemperamento tra i contrapposti interessi, appare allo stato certamente prevalente l'interesse della ricorrente a mantenere la concessione, atteso che la mancata indicazione, ad oggi, della procedura ad evidenza

pubblica non risulta compatibile con il completamento della stessa e la conseguente individuazione del nuovo concessionario in tempo utile per la stagione balneare in corso;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare sussistendo, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto:

- a) sospende gli effetti dei provvedimenti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 marzo 2022.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore

Andrea De Col, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Agata Gabriella Caudullo**

**IL PRESIDENTE**  
**Caterina Criscenti**

## IL SEGRETARIO